

## **Proposta di regolamentazione Parco Nazionale degli Iblei**

### **Art. 3. Divieti generali**

Sono vietati su tutto il territorio del Parco nazionale degli Iblei:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee e/o esotiche, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, e' condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente Parco;

e1) l'attività di ricerca, perforazione ed estrazione di idrocarburi, liquidi e gassosi, reperibili nel sottosuolo;

e2) la modificazione del regime delle acque

f) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 7 e al comma 1, lettera b) dell'art. 8;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g1) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

g2) l'uso dei fuochi all'aperto ad eccezione dei fuochi controllati per fini agricoli

h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;

m) la distruzione dei muretti a secco esistenti, caratteristici dell'area iblea; la costruzione nelle zone agricole di recinzioni, comprese quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche è consentita se realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali ;

n) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;

o) il danneggiamento e il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della macchia mediterranea, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità, e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera c);

p) la demolizione parziale o totale, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale, come definiti dai vigenti P.R.G. dei singoli Comuni e dalle Norme tecniche di attuazione dei Piani Paesaggistici adottati nell'area iblea; sono fatti salvi i casi in cui, per motivi statici, l'utilizzo del manufatto rurale e' condizionato al suo recupero attraverso interventi di demolizione e successiva ricostruzione, in ogni caso nel rispetto delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive e dei materiali originari.

#### **Art. 4. Divieti in zona 1**

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti per attività incompatibili con le finalità del parco;

a1) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica dei manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica e architettonica locale;

b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni e le attività di rilevante interesse pubblico;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;

e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b);

f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guida approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015; g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

#### **Art. 5. Divieti in zona 2**

Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti :

a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a);

b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo;

c) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guida approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015.

#### **Art. 6. Regime autorizzativo generale**

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 3, 4 e 5, nonché ai successivi articoli 7, 8 e 9, mantengono efficacia le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni della relativa valutazione d'incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 unicamente in relazione alle aree produttive (zone D), ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano (zone F) ed agli impianti tecnologici (zone G).

2. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente Parco:

- a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;
- b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
- c) le opere di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1, lettera a);
- h) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
- c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
- d) i piani forestali;
- e) i piani di miglioramento fondiario;
- f) i nuovi allevamenti zootecnici che dovranno essere condotti rispettando il benessere degli animali.
- g) Incentivi potranno essere previsti nel piano del parco per l'allevamento delle razze autoctone dell'area iblea (vacca modicana, asino ragusano, pecora comisana, cavallo iblei, ecc...)

3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357. 4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente Parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente Parco provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorso novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.

#### **Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1**

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi:
  - a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), stesso articolo, stesso comma, del testo unico suddetto, dandone comunicazione all'Ente Parco. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
  - b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; e' vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
  - c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché quelli necessari per la realizzazione degli impianti di comunicazione su siti di interesse pubblico militare e civile, previa autorizzazione dell'Ente Parco. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, dandone comunicazione all'Ente Parco.
  - d) le opere per la valorizzazione delle emergenze naturalistiche e per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile.

2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attività agricola, purché la valutazione d'incidenza verifichi l'assenza di incidenze significative sugli habitat e sulle specie tutelati, sono in particolare sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento dei fabbricati rurali esistenti. Tali ampliamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano territoriale paesaggistico vigente nel territorio interessato, devono essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo. L'ampliamento non può superare il 10% . Per la loro realizzazione devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale.

#### **Art. 8. Regime autorizzativo in zona 2**

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti a autorizzazione dell'Ente Parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:
  - a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile; Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione all'Ente Parco.

c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;

d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, dandone comunicazione all'Ente Parco;

e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo e nel rispetto di quanto previsto nel PRG e nel Piano Paesaggistico vigente nell'area interessata; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;

f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

### **Art. 9. Regime autorizzativo in zona 3**

Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. In particolare:

- zone 3.1 - Aree a vocazione rurale interessate dalla presenza di elementi antropici insediativi : valgono le previsioni dei Piani Regolatori Generali del Comune interessato nonché le previsioni di cui al Piano paesaggistico adottati.
- Zone 3.2 - Centri urbani: valgono le previsioni dei vigenti Piani Regolatori Generali dei singoli Comuni.

2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale.

3. L'Ente Parco e la Regione Sicilia elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni.